**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2017**

**Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non**

**comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2017. (17A01904)**

*(GU n.60 del 13-3-2017)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico

dell'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale

delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello

Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi

d'ingresso individuati nel documento programmatico triennale,

relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel

territorio dello Stato, ed inoltre dispone, ai sensi della stessa

norma, che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di

programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può

provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30

novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto

emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, recante il regolamento di attuazione del testo unico

sull'immigrazione;

Considerato che il documento programmatico triennale non è stato

emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14

dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2

febbraio 2016, concernente la programmazione transitoria dei flussi

d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato

per l'anno 2016, che ha previsto una quota di ingresso di 17.850

cittadini non comunitari per motivi di lavoro non stagionale,

subordinato ed autonomo, ed una quota di ingresso di 13.000 cittadini

non comunitari per motivi di lavoro stagionale, autorizzando pertanto

una quota complessiva di 30.850 unità per l'ingresso in Italia di

lavoratori non comunitari;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, recante

attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e

di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in

qualità di lavoratori stagionali, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016;

Considerato che per l'anno 2017 e' necessario prevedere una quota

di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,

residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione

professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi

dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di

assicurare continuità ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;

Rilevato che ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico

sull'immigrazione è opportuno prevedere una quota d'ingresso

riservata ai lavoratori di origine italiana;

Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori

produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per

particolari settori imprenditoriali e professionali;

Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di

soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di

soggiorno rilasciati ad altro titolo;

Ravvisata infine la necessità di prevedere una quota di ingresso

di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in

Italia per l'anno 2017, per le esigenze del settore agricolo e del

settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed

ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali

da parte dei datori di lavoro, è opportuno incentivare le richieste

di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota

all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;

Rilevato che ai fini anzidetti può provvedersi con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di

programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di

30.850 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari,

autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri del 14 dicembre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16

dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole avv. Maria Elena

Boschi, è stata conferita la delega per talune funzioni del

Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Art. 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei

lavoratori non comunitari per l'anno 2017, sono ammessi in Italia,

per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di

lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota

complessiva massima di 30.850 unità.

Art. 2

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono

ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e

di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di

13.850 unità.

2. Nell'ambito della quota indicata al comma 1, sono ammessi in

Italia 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,

che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei

Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286.

3. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro

subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, nell'ambito della

quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana per

parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta

di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, è autorizzata la

conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro

dell'Unione europea.

5. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata al

comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

di:

a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione

professionale;

b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,

rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro

dell'Unione europea.

Art. 3

1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro

autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, comma 1, di

2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti

alle seguenti categorie :

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di

interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse

proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,

nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni

regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a

livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da

pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo

espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011,

n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione

professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei

requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11

maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up

innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in

presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono

titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 4

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono

ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei

settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari

residenti all'estero entro una quota di 17.000 unità.

2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i

lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di

Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),

Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di

Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali,

Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,

Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente

articolo, è riservata una quota di 2.000 unità per i lavoratori non

comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano

fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale

almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore

di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro

subordinato stagionale.

Art. 5

I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente

decreto decorrono:

a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate agli

articoli 2 e 3, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana;

b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 4,

dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana.

Art. 6

1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,

previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali tra le Direzioni territoriali del

lavoro, le Regioni e le Province autonome.

2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del

presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,

qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi

quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente

decreto, può effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle

effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro, fermo

restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con

riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non

comunitari formati all'estero prevista dall'art. 2, comma 2.

Art. 7

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente

decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con

apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero

degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Roma, 13 febbraio 2017

p. Il Presidente

del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato

Boschi

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,

reg.ne prev. n. 497